

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
VIA MARTIRI XXX APRILE, 30
10093 COLLEGNO

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ASL TO3, IL CON.I.S.A. VALLE SUSA E LA COOPERATIVA SOCIALE DI ASSISTENZA "C.S.D.A." PER L'INSERIMENTO DI ANZIANI IN CONDIZIONI DI PARZIALE NON AUTOSUFFICIENZA NEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DEL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE VILLA SAN TOMMASO DI BUTTIGLIERA ALTA - PERIODO 01.06.2016 - 31.12.2016.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO 3 - Partita I.V.A. 09735650013, con sede legale provvisoria in Collegno (To), Via Martiri XXX Aprile n. 30 rappresentata dal Direttore della S.C. Distretto di Susa, dott. Pasquale GRASSANO, nato a _____ il _____, domiciliati ai fini del presente contratto presso la sede del Distretto in Susa - Piazza San Francesco n. 4;

E

Il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale - CON.I.S.A. - Partita I.V.A. 07262140010, con sede legale in Susa - TO - Piazza San Francesco n.4, rappresentato dal Direttore, Dott.ssa Anna BLAIS nata a Susa - (TO) il 04.03.1955, domiciliato ai fini del presente contratto presso il Consorzio medesimo, di seguito semplicemente denominato "CONISA";

E

La Cooperativa Sociale di Assistenza C.S.D.A., con sede in Buttigliera Alta - TO - Via San Tommaso n. 7 nella persona del Legale Rappresentante Ing. Piero ALESIANI, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente contratto presso la Cooperativa stessa, di seguito denominata semplicemente "Cooperativa";

PREMESSO CHE

La Cooperativa Sociale "C.S.D.A." gestisce il Presidio Socio Assistenziale "Villa San Tommaso" di Buttigliera Alta (To) - Via San Tommaso, 7, accreditato ai sensi della D.G.R. n.25-12129 del 14.09.2009 (determinazioni n. 19 del 26.02.2016 e n. 34 del 05.04.2016 S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica) per i seguenti posti:

- n. 20 posti quale Centro Diurno Integrato (CDI) per soggetti anziani parzialmente autosufficienti
- n. 26 posti quale Centro Diurno Integrato Alzheimer Integrato (CDAI)
- n. 38 posti letto tipologia R.S.A. per soggetti anziani non autosufficienti

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
OGGETTO

L'A.S.L. TO3 e il CONISA intendono avvalersi della Cooperativa per l'inserimento di anziani parzialmente non autosufficienti presso il Centro Diurno Integrato del Presidio Socio Assistenziale "Villa San Tommaso" di Buttigliera Alta (To) - Via San Tommaso, 7, per l'attuazione di

00483930-05-16

programmi riabilitativi e socializzanti mediante l'insieme combinato di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

La Cooperativa garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento, alla quale si rimanda per la specifica degli obiettivi principali del Centro.

La Cooperativa anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con il presente contratto.

ART. 2

REQUISITI AUTORIZZATIVI

La Cooperativa si impegna a formalizzare e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento per il Centro Diurno di cui trattasi.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Cooperativa si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto: numero, curriculum, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

La Cooperativa si impegna al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli Enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne abbiano titolo.

La Cooperativa si impegna, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti.

Il responsabile del Centro, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

L'ASL TO3 e il CONISA possono accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare.

Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento del Centro Diurno, al fine di consentire visite da parte dei familiari.

L'ASL TO3 e il CONISA possono, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

ART. 3

FINALITA' DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E BENEFICIARI

Il Centro Diurno Integrato è un servizio rivolto agli anziani di norma ultra 65enni parzialmente non autosufficienti, che necessitano di prestazioni di carattere assistenziale, relazionale e sanitario che non possono più essere soddisfatte interamente dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari, ma per i quali risulta improprio o prematuro il ricovero in un servizio assistenziale residenziale.

Le attività vengono attuate direttamente all'interno del Centro, ma possono comportare uscite anche in contesti esterni che consentano la socializzazione degli utenti.

L'accesso al servizio con ammissione degli utenti, così come le dimissioni, sono stabiliti dall'Unità Valutativa Geriatrica distrettuale di riferimento (UVG distrettuale), che formula e verifica annualmente il progetto individuale (P.A.I.).

La Cooperativa comunicherà alla segreteria dell'UVG distrettuale la possibile data di inserimento e i giorni di frequenza.

Spetta alla Cooperativa comunicare agli Enti firmatari l'eventuale saturazione dei posti al fine di una diversa progettualità.

Al cittadino verrà formulata da parte del Distretto la comunicazione con valorizzazione della retta relativa ripartizione (quota sanitaria e quota alberghiera). Il cittadino siglerà, con gli Enti, un

protocollo relativo ai reciproci impegni progettuali ed economici. L'inserimento sarà successivo alla firma dell'accordo.

Sulla base delle esigenze espresse nel PAI potrà essere prevista la frequenza degli utenti/ospiti sette giorni alla settimana, ad eccezione delle principali festività, con orario dalle ore 8,30 alle ore 17,30 per la frequenza a tempo pieno, e dalle ore 8,30 alle ore 14,00 per la frequenza part-time, con flessibilità in ingresso e in uscita di 30 minuti, in base alle esigenze dei familiari.

La Cooperativa concorderà con l'ASL TO3 e il Con.I.S.A. ulteriori giorni di chiusura sulla base di un calendario annuale predisposto dalla Cooperativa stessa a inizio anno e sottoposto all'approvazione dei due Enti.

Sono previste le seguenti modalità di frequenza:

- tempo pieno per 7 giorni settimanali
- part-time per 7 giorni settimanali

Il part-time potrà essere anche modulato:

- mattino orario 8,30 - 14,00 comprensivo del pasto
- pomeriggio 14,00 - 17,30 escluso il pasto e su attività

Il centro diurno assicura i servizi:

- a) generali di tipo alberghiero
- b) di assistenza diretta e di protezione alla persona
- c) attività di stimolazione e mantenimento
- d) altre eventuali attività previste all'interno del PAI

I servizi sono dettagliati nel regolamento del Centro che è parte integrante del presente contratto.

ART. 4

ACCOMPAGNAMENTO

Qualora gli anziani non possano raggiungere il Centro con mezzi propri, le spese riferite al trasporto degli ospiti, dalla propria abitazione al Centro e viceversa sono a carico delle famiglie.

ART. 5

SISTEMA TARIFFARIO E PAGAMENTI

La retta, per l'inserimento degli anziani parzialmente non autosufficienti al Centro, viene così ripartita:

- 50% quota sanitaria a carico dell'ASL TO3 distretto di competenza
- 50% a carico dell'utente e/o Ente Gestore di residenza per l'eventuale integrazione

Le rette sono da considerarsi come sotto specificato:

- Retta tempo pieno € 46,00 al giorno compresa I.V.A.
- retta part-time, in orario mattutino, comprensiva di pasto € 28,00 al giorno compresa di IVA
- Retta part-time pomeridiano, senza pasto € 20,00 al giorno compresa di IVA

Le attività, i servizi e le prestazioni erogabili dalle strutture, qualora non inclusi nella tariffa e pertanto a totale carico dell'utente, sono esclusivamente quelle indicate dalla normativa di riferimento; il costo di ogni singola attività, servizio/prestazione extra-tariffaria ha validità per il periodo considerato e deve essere preventivamente comunicato all'Unità Valutativa Geriatrica dell'ASL, alla Commissione di Vigilanza ed all'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali al fine di rendere edotto l'utente al momento della scelta del presidio. Nel caso in cui la persona anziana decida di avvalersi di tutte o di singole attività, servizio o prestazioni extra tariffa, i relativi costi dovranno essere mensilmente fatturati con indicazione analitica.

Il costo dei servizi aggiuntivi si potrà applicare solo agli utenti, senza integrazione dell'Ente Gestore delle Funzioni Socio-Assistenziali.

Il pagamento della retta viene corrisposta dall'A.S.L., ambito distrettuale competente per territorio di residenza dell'assistito.

Il Presidio si impegna ad emettere mensilmente fatture (o eventuale altro documento fiscale ammesso) per distretto di residenza che ha disposto l'inserimento, allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L.

I pagamenti avverranno, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza delle prestazioni erogate, nei termini di legge vigenti.

Le parti concordano, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002, dell'art. 5 che in caso di applicazione di interessi moratori, dovuti ai sensi della normativa vigente, sono determinati, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, nella misura degli interessi legali.

E' fatta salva la facoltà dell'ASL TO3, e nei casi previsti dagli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali, di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possano assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente contratto.

La struttura adotta, in conformità alla normativa regionale il regolamento che è parte integrante del presente contratto.

ART.6

ASSENZE

La modalità di gestione delle assenze sono dettagliate nel regolamento. In caso di assenze alla Cooperativa non verrà riconosciuta alcuna retta, poiché il valore della stessa è già calcolato tenendo conto di un livello fisiologico di assenze.

ART. 7

RICHIESTE AGGIUNTIVE

E' facoltà della Cooperativa organizzare ulteriori servizi aggiuntivi, che saranno gestiti in piena autonomia dalla Cooperativa in rapporto diretto ed esclusivo con la propria clientela.

E' facoltà degli Enti richiedere, in corso di fornitura, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, rientranti nell'ambito dei servizi rivolti a persone anziane, il cui progetto sia approvato dalla competente UVG. Il costo di tali interventi verrà concordato tra gli Enti e la Cooperativa.

ART. 8

REGISTRAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

La Cooperativa si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. TO3 e del CONISA, circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL TO3, gli Enti Gestori delle Funzioni Socio-Assistenziali di riferimento, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dell'inserimento e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Responsabile della Struttura o suo sostituto, o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

ART. 9

SANZIONI

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

L'ASL TO3 e il CONISA, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie

controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL TO3 e il CONISA, in qualità di contraenti il presente contratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art. 403 del Codice Civile, il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.

Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento.

ART. 10

CONTENZIOSO

Le parti convengono che, per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. In caso di contenzioso è competente il Foro di Torino.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto della convenzione, la stessa deve ritenersi automaticamente modificata e/o integrata. In tali casi la Cooperativa ha facoltà entro 30 (giorni) dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. TO 3 ed agli altri Enti contraenti.

Il recesso decorre trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di formale comunicazione del recesso medesimo da parte del Presidio.

ART. 11

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali saranno trattati con i principi di liceità, correttezza e trasparenza, nella piena tutela dei diritti delle parti contraenti ed in virtù di quanto previsto dalla L. 07.08.1990 n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare i dati personali richiesti per la stipula della presente convenzione hanno la sola finalità di consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'inesistenza di cause ostative.

I dati medesimi saranno trattati con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento, per cui vengono resi.

Pertanto, in virtù di quanto sopra espresso, le parti contraenti acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi del D.lgs. sopra citato e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12

DURATA

Il presente contratto avrà validità dall'01.06.2016 al 31.12.2016.

Copia del contratto viene trasmessa a ciascun contraente, all'Ufficio Legale dell'A.S.L. e alla Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. e all'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali interessato.

ART.13
DIRITTO ALLO SCIOPERO

In caso di sciopero la Cooperativa è tenuta ad applicare quanto specificato nel proprio Regolamento, che è parte integrante del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto,

Collegno _____

Per l'ASL TO3 Dott. Pasquale GRASSANO _____

Per il CONISA Dott.ssa Anna BLAIS _____

Per la Cooperativa Ing. Piero ALESIANI _____